

Lotto n. 6

**CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI CONTRATTO/ POLIZZA
DI ASSICURAZIONE D&O I RISCHIO
STIPULATA TRA**

SOGEI S.P.A.

Via Mario Carucci 99 00143 - Roma
P.IVA 01043931003

E

RAGIONE SOCIALE
Sede legale
P.IVA

Decorrenza: dalle ore 24.00 del 31.12.2026
Scadenza: alle ore 24.00 del 31.12.2028
Scadenza anniversaria al 31/12 di ogni anno

Premio lordo annuale

RELAZIONE DESCRITTIVA

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di Sogei, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti.

Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative.

Le attività possono essere svolte in regime di "telelavoro", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia, accordo interconfederale del 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e/o in regime di Smart Working.

A titolo esemplificativo e non limitativo viene riportata di seguito una breve descrizione delle attività svolte.

Il contratto di assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2028, con frazionamento annuale del premio, senza tacito rinnovo.

Alla scadenza del 31/12/2028 la Contraente si riserva la facoltà:

- di procedere con l'attivazione del rinnovo per ulteriori 12 mesi e precisamente fino al 31/12/2029 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;
- di chiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea, della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società, s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. Il premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che sarà conteggiato sulla base di 1/365 esimo del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

SOMMARIO

FRONTESPIZIO	6
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI, SOGGETTI E ATTIVITA' ASSICURATIVE	8
1. Definizioni.....	8
2. Attività assicurata e descrizione del rischio	22
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	29
2.1 Imputabilità delle dichiarazioni.....	29
2.2 Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta.....	29
2.3 Ripartizione del danno.....	30
2.4 Cessione della polizza Forma delle modifiche.....	30
2.5 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della polizza	30
2.6 Surrogazione e cooperazione.....	31
2.7 Ordine dei pagamenti	32
2.8 Atti compiuti dal contraente per conto degli Assicurati	32
2.9 Revisione prezzo.....	32
2.9/BIS Recesso per sinistro	34
2.10 Legge applicabile	34
2.11 Giurisdizione e foro competente	34
2.12 Interpretazione della polizza.....	34
2.13 Massimale.....	35
2.14 Altra assicurazione.....	35

2.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.....	37
2.16 Clausola intermediari	38
2.17 Coassicurazione e delega	39
2.18 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	40
2.19 Disciplina dell'appalto	41
2.20 Clausole vessatorie.....	41
2.21 Misure Restrittive - Sanctions Limitations Exclusion Clause.....	41
2.22 Clausola di restrizione dell'ambito di applicazione territoriale	42
2.23 Fatto noto.....	43
2.24 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	43
2.25 Trattamento dei dati personali.....	44
2.26 Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione	46
2.27 Forma delle comunicazioni del Contraente all'Assicuratore.....	47
2.28 Oneri fiscali e spese contrattuali	48
2.29 Garanzia Definitiva	48
2.30 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	50
2.31 Incompatibilità.....	50
SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	51
3.1 Responsabilità degli Amministratori.....	51
3.2 Garanzie di rimborso per la Società	51

3.3 Garanzia degli Amministratori non esecutivi.....	52
3.4 Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali	52
3.5 Spese per cauzione	52
3.6 Spese di emergenza.....	52
3.7 Legale interno	53
3.8 Spese per estradizione	53
3.9 Spese per la partecipazione all'Investigazione	53
3.10 Spese di gestione della crisi con l'Autorità.....	53
3.11 Spese per mitigare il danno alla reputazione	53
SEZIONE 3.1 – Estensioni.....	54
3.1.1 Periodo di osservazione.....	54
3.1.2 Periodo di osservazione “Lifetime” per le Persone assicurate cessate dalla carica.....	54
3.1.3 Nuove Controllate	54
3.1.4 Costi di mitigazione delle circostanze/richieste di risarcimento.....	55
SEZIONE 3.2 – Esclusioni.....	57
3.2.1 Condotte dolose.....	57
3.2.2 Conoscenza pregressa e scoperta	57
3.2.3 Danno alla persona/danno a cose	57
3.2.4 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato	59
3.2.5 RC Professionale (in forma parziale)	60

3.2.6 Esclusione Responsabilità Amministrativa, Amministrativo Contabile E Colpa Grave	60
--	----

SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI	61
--	-----------

4.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento	61
---	----

4.2 Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento.....	61
--	----

4.3 Richieste di risarcimento collegate	62
---	----

4.4 Conduzione della difesa	62
-----------------------------------	----

4.5 Anticipo delle Spese di difesa.....	63
---	----

4.6 Pagamento delle Spese di difesa	63
---	----

4.7 Consenso dell'Assicuratore	63
--------------------------------------	----

RECLAMI

FRONTESPIZIO

Polizza numero: _ _ _ _ _

- 1) Contraente / Società** Ragione sociale: SOGEI S.p.A. Indirizzo: Via Mario Carucci 99 – 00143 Roma
2) Periodo di validità della polizza Il contratto di assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2028, con frazionamento annuale del premio, senza tacito rinnovo.

Alla scadenza del 31/12/2028 la Contraente si riserva la facoltà:

- di procedere con l'attivazione del rinnovo per ulteriori 12 mesi e precisamente fino al 31/12/2029 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;
- di chiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea, della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società, s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. Il premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che sarà conteggiato sulla base di 1/365 esimo del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

- 3) Massimale: Massimale aggregato** per tutte le **Perdite pecuniarie** di tutti gli **Assicurati** e congiuntamente per tutte le Garanzie e le Estensioni durante ciascuna annualità assicurativa: € 10.000.000,00 (diecimilioni).

4) Sottolimiti: In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del precedente punto 3) si applicano i seguenti sottolimiti aggregati che sono parte del **Massimale** aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso:

- (a) **Spese di gestione della crisi con l'Autorità:** € 300.000,00
- (b) **Spese di difesa per Richieste di risarcimento** relative a danno alla persona e/o danno a cose: 30% del **Massimale**
- (c) **Spese di emergenza:** 30% del **Massimale**

- (d) **Spese di difesa per** reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di **Agente inquinante**: € 300.000,00

5) Data di continuità: 31/03/2014

6) Data di retroattività: illimitata

7) Periodo di osservazione: In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l'Assicurato potrà acquistare un Periodo di osservazione di 72 mesi a fronte del pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile:

- 1 anno: 25% dell'ultimo premio annuo;
- 2 anni: 50% dell'ultimo premio annuo;
- 3 anni: 75% dell'ultimo premio annuo;
- 4 anni: 100% dell'ultimo premio annuo;
- 5 anni: 125% dell'ultimo premio annuo;
- 6 anni: 150% dell'ultimo premio annuo.

8) Territorialità: Mondo intero esclusi USA, Canada, Ucraina, Russia, Bielorussia e loro rispettivi territori.

1. DEFINIZIONI

I termini sottoelencati hanno il seguente significato convenzionale, esclusa ogni altra e diversa interpretazione:

Agente inquinante	Indica qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare
Amministrazione	Indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel suo complesso, con tutte le sue articolazioni centrali e periferiche, ivi comprese le Strutture Organizzative deputate al settore delle politiche fiscali e sistema tributario, demanio, bilancio e patrimonio statale, catasto, conservatorie dei registri immobiliari e dogane e in particolare la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ente pubblico economico Agenzia del Demanio, già istituite ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999 e successivi regolamenti di attuazione, nella configurazione attuale per effetto dell'incorporazione dal 1° dicembre 2012 dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate, operata dal decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135.

Amministratore di Ente esterno	Indica qualsiasi persona fisica che sia stata o sia o durante il Periodo di validità della polizza diverrà, su specifica richiesta della Società, un Amministratore, trustee, (diverso da un fondo pensione), amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno.
Amministratore non esecutivo	Indica qualsiasi persona fisica che sia membro dell'organo di gestione del Contraente alla data di decorrenza del, o comunque durante il, Periodo di validità della polizza , a condizione che tale persona fisica: (i) non abbia incarichi esecutivi nel predetto organo di gestione della Società e (ii) non sia dipendente della Società o comunque non ricopra negli stessi incarichi analoghi.
Assicurato	Indica ciascuna Società e ciascuna Persona assicurata .
Assicuratore e	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici <eventuale: nonché gli Assicuratori dei Lloyd's,> identificati nei documenti di polizza.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Atto illecito	1) con riferimento alle Persone assicurate : a) qualsiasi effettivo o contestato (i) atto colposo, errore od omissione, (ii) violazione dei propri doveri (iii) dichiarazione erronea o falsa e (iv) ogni altro inadempimento colposo dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto compiuto da una Persona assicurata nell'esercizio delle funzioni indicate nella definizione di Persona assicurata di cui al punto 1.18 della presente polizza; (v) qualsiasi generica contestazione nei confronti di una Persona assicurata in ragione del proprio operato in detta qualità; b) qualsiasi Atto illecito relativo al rapporto di lavoro ;

	2) con riferimento alle Società: a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da una Società, ma esclusivamente in relazione ad una Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari; 3) con riferimento ai Legali interni: a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un Legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Società, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità; Si precisa che, in parziale deroga dell'art. 1900 cc, la presente copertura opera anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave; b) in ogni caso la presente definizione di Atto illecito non comprenderà qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un Legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni che: • non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il Legale interno e la Società; • non sia stato eseguito in nome e per conto della Società previa specifica richiesta della società stessa; o che • sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario.
Atto illecito relativo al rapporto di lavoro	Indica qualsiasi effettivo o contestato Atto illecito relativo a rapporti di lavoro con la Società o un Ente esterno .
Autorità	Indica qualsiasi Autorità civile, amministrativa o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti.
Broker	GBSAPRI S.p.A., iscritta al R.U.I. al n°B000054892
Codice	D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.

Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente o Committente	Sogei S.p.A
Controllata	Indica una società in cui il Contraente alla data o prima dell'inizio del Periodo di validità della polizza oppure, ai sensi e per gli effetti dell'Estensione <i>Nuove controllate</i> di cui al paragrafo 3.1.3 che segue, durante il Periodo di validità della polizza : (i) direttamente o indirettamente disponga di più del cinquanta per cento (50%) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; o (ii) nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o (iii) in forza di accordo con altri azionisti, sia nelle condizioni di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.
Costi di mitigazione	Indica i ragionevoli e necessari: (i) onorari, costi e spese di professionisti debitamente qualificati, nominati con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore; (ii) pagamenti effettuati direttamente a favore di potenziali attori con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore; al fine di ridurre la responsabilità civile di una Persona Assicurata in relazione a una circostanza notificata, o al fine di minimizzare il rischio che venga presentata contro una Persona Assicurata una Richiesta di Risarcimento coperta o una Richiesta di Risarcimento potenzialmente coperta. In nessun caso i Costi di Mitigazione comprendono: (i) responsabilità non altrimenti coperta ai sensi della presente polizza; (ii) remunerazione di qualunque Persona Assicurata, costi del suo tempo o costi generali di qualunque Società; (iii) qualunque pagamento a favore di terzi che possano potenzialmente avanzare pretese di risarcimento, al fine di ridurre la responsabilità civile senza il consenso dell'Assicuratore (iv) pagamenti che traggano origine da o fondamento in o siano attribuibili ad

	un'indagine sulla Persona Assicurata o ad un'indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento
Danno all'ambiente	Indica (i) Qualunque scarico dispersione, rilascio o fuga (avvenuti, presunti o minacciati) di agenti inquinanti (così come identificati dalla normativa applicabile) ivi compresi gas o effetto serra; (ii) qualsiasi richiesta o direttiva dell' Autorità di testare, monitorare, bonificare, depurare, neutralizzare o in qualsiasi altro modo eliminare i suddetti agenti inquinanti, ivi inclusi i gas effetto serra.
Ente esterno	Indica qualsiasi ente che: (i) non sia una Controllata ; (ii) non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un <i>asset manager</i> , un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di <i>private equity</i> , una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o simile. (iii) non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (<i>US Securities and Exchange Commission</i>) e non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della <i>Section 13</i> del <i>US Securities Exchange Act</i> del 1934. Resta inteso che saranno in ogni caso considerati Enti esterni gli enti eventualmente elencati come tali in apposita Appendice alla presente polizza.
Evento critico nei rapporti con l'Autorità	Indica (i) un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il Periodo di validità della polizza da un' Autorità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, CONSOB e Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di Persone assicurate ; (ii) la pubblica notizia di quanto

	sopra; <i>(iii)</i> il ricevimento da parte dell' Assicurato , durante il Periodo di validità della polizza , di una formale richiesta da parte di un' Autorità che comporti l'obbligo per l' Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale Autorità
Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dall'Assicuratore.
Indennizzo	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Investigazione	Indica qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all'attività di una Società o di un Ente esterno di una Persona assicurata nella sua qualità di Persona assicurata di una Società o di un Ente esterno : <i>(i)</i> promosso da una Autorità , fatta eccezione per la <i>U.S. Securities and Exchange Commission</i> ("SEC"), dal momento in cui una Persona assicurata : a) ha l'obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale Autorità ; b) è identificata per iscritto dall' Autorità come il soggetto passivo di tale indagine, esame o investigazione; <i>(ii)</i> promosso dalla SEC, dal momento in cui una Persona assicurata riceve la notifica di un <i>subpoena</i> . Un' Investigazione si considera avviata nel momento in cui la Persona assicurata viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.
Legale interno	Indica qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella Società , o abbia ricoperto al tempo della commissione di un Atto illecito , il ruolo di legale interno.
Omicidio colposo o preterintenzionale	Indica <i>(i)</i> omicidio colposo: qualsiasi atto commesso con colpa, anche grave, che abbia cagionato la morte di una persona; <i>(ii)</i> omicidio preterintenzionale: qualsiasi atto intenzionalmente diretto a provocare un reato di percosse e/o lesioni personali ma che, per colpa, anche grave, dell'agente, abbia invece cagionato la morte di una persona

Operazione	Indica uno qualunque tra i seguenti eventi: (i) il Contraente si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure (ii) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una Controllata) che, individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell'assemblea del Contraente o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del Contraente; oppure (iii) il Contraente viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata
Perdite pecuniarie	Indica i danni patrimoniali e le Spese di difesa che qualsiasi Assicurato sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell'Assicuratore, in relazione ad una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza. La definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì i danni punitivi, aggravati o esemplari ove risarcibili in base alla legge applicabile alla Richiesta di risarcimento, a condizione che la loro copertura assicurativa sia ammessa dalla legge applicabile al presente contratto. La definizione di Perdita pecuniaria comprende quanto indennizzato dall'Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla di cui alla presente Polizza. Con esclusivo riferimento alle Persone assicurate la definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì le Spese per la partecipazione all'investigazione. In ogni caso, la definizione di "Perdita pecuniaria" non comprende: (i) le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa, fatto salvo il caso in cui una Persona assicurata sia ritenuta personalmente responsabile per il mancato pagamento delle tasse a carico della Società o dell'Ente

Periodo di osservazione	esterno, secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, nel caso in cui la Società o l'Ente esterno non siano in grado di pagare, in tutto o in parte, tali tasse a causa di situazione di insolvenza. <i>(ii)</i> la retribuzione o i <i>benefits</i> relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi Persona assicurata; <i>(iii)</i> qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa; e <i>(iv)</i> qualsiasi altra voce non assicurabile in base alla legge applicabile. Con riferimento alla sola garanzia 1.3, per Richieste di risarcimento che affermano l'inadeguatezza del corrispettivo pagato per l'acquisizione di tutte (o sostanzialmente tutte) le partecipazioni in un ente, ovvero per l'acquisto di tutti (o sostanzialmente tutti) i beni di tale ente, la definizione di Perdita pecuniaria non comprende quella parte di condanna o transazione che rappresenta l'incremento di tale corrispettivo, mentre include le relative Spese di difesa sostenute. Indica il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di validità della polizza nel quale può essere notificata all'Assicuratore una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo, <i>(i)</i> per un Atto illecito, o <i>(ii)</i> per circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del Periodo di validità della polizza in caso di Investigazione, Evento critico nei rapporti con l'Autorità, o procedimenti instaurati nei confronti della Persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza.
Persona assicurata	Indica qualsiasi persona fisica che è stata, è, o durante il Periodo di validità della polizza, diverrà: <i>(i)</i> un amministratore della Società, ovvero un: a) membro degli organi di gestione e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione); b) membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; c) direttore generale ex art. 2396 c.c.; d) dirigente preposto alla

	redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998; e) <i>compliance officer</i>; f) qualsiasi altro soggetto che ricopra nella Società analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O); g) amministratori di fatto; h) Shadow director i) Risk Manager; j) Investor relator, ma <u>non</u> un revisore esterno, né un curatore, né un liquidatore (salvo non sia liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria), né un commissario, né un amministratore giudiziario o straordinario; (ii) un dipendente (ivi inclusi i dirigenti) della Società: a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella Società; b) con riguardo ad una Richiesta di risarcimento che adduca un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro; oppure c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un amministratore di una Società di cui al punto (i) che precede in relazione ad una Richiesta di risarcimento nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un Atto illecito; d) nel caso in cui sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; e) responsabile della <i>privacy</i> ex D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii; (iii) qualsiasi persona fisica nominata quale futuro amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato da una Società (iv) un Amministratore di Ente esterno; ma solo nel caso e nella misura in cui tale Persona assicurata agisca in nome e per conto della Società nell'esercizio delle funzioni di cui ai punti da (i) a (iv) che precedono. La definizione di Persona assicurata comprende altresì: (v) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una Persona assicurata; e (vi) gli eredi, il tutore o il curatore di una Persona assicurata deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita, per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto illecito di detta Persona assicurata.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Proposta	Indica qualsiasi documento messo a disposizione dell'Assicuratore in vista della conclusione o del rinnovo del presente contratto, ivi compreso ogni questionario firmato, i suoi allegati, le dichiarazioni ed i bilanci di una Società e tutte le altre informazioni comunque fornite all'Assicuratore.
Provvedimento giudiziale restrittivo	Indica qualsiasi provvedimento giudiziale emesso nei confronti di una Persona assicurata durante il Periodo di validità della polizza ed in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza: <i>(i)</i> il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata; <i>(ii)</i> l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; <i>(iii)</i> la restrizione della libertà personale della Persona assicurata; <i>(iv)</i> l'espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.
Richiesta di risarcimento	Indica qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una Persona assicurata per uno specifico Atto illecito; <i>(ii)</i> qualsiasi procedimento penale o Investigazione promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale Persona assicurata; <i>(iii)</i> qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata per uno specifico Atto illecito relativo al rapporto di lavoro. La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresì: a) le Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari; b) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione; c) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata per l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza; e d) qualsiasi Evento critico nei rapporti con l'Autorità.

Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari	Indica qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione: a) per i procedimenti amministrativi instaurati nei confronti di una Società, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una Persona assicurata, e b) per le Investigazioni di una Società, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una Società, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa: (i) da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una Società o alla relativa attività di sollecitazione; oppure (ii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società in relazione a questioni attinenti a detta titolarità; (iii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società per conto di tale Società. La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende: le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un Amministratore di una Società basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi <i>warrants</i> e opzioni.
Richiesta di risarcimento USA	Indica qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), nonché di qualsiasi Richiesta di risarcimento che sia basata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque promossa.
Shadow director	Indica qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di amministratore o dipendente di una Società, sia considerato <i>shadow director</i> di qualsiasi Società ai sensi dal paragrafo 251 del <i>Companies Act</i> inglese del 2006 o leggi analoghe in altri Paesi.

Sinistro	Il verificarsi, durante il tempo dell'assicurazione, dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che lo ha causato, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione. Indica (i) il Contraente ; (ii) qualsiasi Controllata ; e (iii) il curatore fallimentare del Contraente o della Controllata .
Società	
Spese di difesa	Indica (i) le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previo consenso scritto dell' Assicuratore , per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla presentazione di tale Richiesta di risarcimento ; e (ii) le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell' Assicuratore , per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una Richiesta di risarcimento in garanzia. Nel caso di Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari instaurate all'estero, la definizione di Spese di difesa comprende altresì le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti dall' Assicurato per un consulente legale che affianchi il consulente legale straniero nell'attività di difesa dinanzi all'autorità competente estera. La definizione di Spese di difesa non comprende la remunerazione delle Persone assicurate , il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società .
Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia. proprietà o libertà personali	Indica (i) le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell' Assicuratore da parte della Persona assicurata al fine di ottenere la revoca di un Provvedimento giudiziale restrittivo illegittimo emesso nei suoi confronti durante il Periodo di validità della polizza . Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le Spese di difesa per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo di validità della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza il Provvedimento giudiziale restrittivo . (ii) nel caso

giudiziale restrittivo a carico della **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia, tutte le spese ed i costi che gravano sulla **Persona assicurata** e che l'Assicuratore si impegna a pagare direttamente al terzo creditore, derivanti da: (a) istruzione scolastica per i figli sino alla maggiore età; (b) rate mensili del mutuo per la prima casa o, in alternativa, canone di locazione mensile; (c) servizi di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e collegamento alla rete *internet*; e (d) premi assicurativi relativi a polizze vita, infortuni e assistenza medica a condizione che:

- la **Persona assicurata** abbia acquisito il diritto ai servizi e/o sia stata parte dei rapporti contrattuali così come sopra elencati alle lettere a), b), c) e d) già prima dell'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo**;

- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono, operi in eccesso, ovvero a secondo rischio, rispetto a qualunque altro diritto d'indennizzo garantito dall'**Autorità** emittente il **Provvedimento giudiziale restrittivo** in favore della **Persona assicurata** ed entro il limite di Euro 60.000 (sessantamila) per ogni **Persona assicurata** ed Euro 200.000 (duecentomila), in aggregato, per tutto il **Periodo di validità della polizza**;

- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono sia operativa trascorsi 30 (trenta) giorni dall'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo** e sino alla revoca dello stesso, ma, comunque, per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni.

La definizione di **Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali** non comprende la remunerazione delle **Persones assicurate**, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alle **Società**.

Spese di gestione della crisi con l'Autorità	Indica le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall' Assicurato in relazione alla gestione di un Evento critico nei rapporti con l'Autorità , ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali. La definizione di Spese di gestione della crisi con l'Autorità non comprende la remunerazione delle Persone assicurate , il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alle Società
Spese per cauzione	Indica il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un' Autorità giudiziaria in sede penale a carico della Persona assicurata , ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una Richiesta di risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza
Spese per estradizione	Indica le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell' Assicuratore da parte della Persona assicurata per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall' Autorità di concedere l'extradizione della Persona assicurata dall'Italia o da qualsiasi altro Stato.
Spese per la partecipazione all'Investigazione	Indica le spese, diritti ed onorari, fatta eccezione per la remunerazione delle Persone assicurate , per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società , sostenuti con il previo consenso scritto dell' Assicuratore da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un' Investigazione .
Spese per mitigare il danno di reputazione	Indica le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno alla che presti supporto alla Persona assicurata, in caso di Richiesta di risarcimento in garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l'impatto negativo di tale Richiesta di risarcimento su di essa.
Investor Relator	Indica qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di Amministratore o dipendente di una Società quotata , gestisce i rapporti con investitori ed intermediari rappresentando l' Assicuratore

	presso la comunità finanziaria nazionale ed internazionale, gestendo formalmente tutti i rapporti tra l'Impresa e gli azionisti, i fornitori, i Clienti, gli obbligazionisti o gli organi di controllo.
--	---

2. ATTIVITÀ ASSICURATA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di Sogei, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti.

Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative.

Le attività possono essere svolte in regime di “telelavoro”, in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia, accordo interconfederale del 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e/o in regime di Smart Working.

A titolo esemplificativo e non limitativo viene riportata di seguito una breve descrizione delle attività svolte.

La Contraente esegue attualmente, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni di: società strumentale preposta, secondo il modello dell'in house providing, al settore dell'*Information and Communication Technology* del MEF e delle articolazioni organizzative dello stesso. Svolge le proprie attività per il sistema informativo della fiscalità e per il sistema informativo dell'economia. Inoltre, svolge altre attività nel settore dell'ICT per conto di Amministrazioni pubbliche ed organismi ed Enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, così come si rileva dallo statuto, e suoi successivi aggiornamenti, e dalla missione disponibili anche sul sito istituzionale. Può inoltre svolgere, negli ambiti indicati, attività anche con Amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati.

Svolge:

- ✓ attività di elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale, della revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 146/1998; la predisposizione delle metodologie e la elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, svolgendo tutte le funzioni allo scopo previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché ogni altra attività necessaria.
- ✓ ogni attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, aggiornare la mappa del rischio di evasione e individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 95/2012 è stata determinata l'incorporazione del ramo IT di Consip S.p.A. nella Contraente e, pertanto, sono state demandate alla Sogei l'esecuzione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.L. n. 414/1997. Pertanto ad oggi tra le Strutture Organizzative rientrano anche i Dipartimenti del MEF, ed in particolare il Dipartimento delle Finanze, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (di seguito DAG), il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché le strutture che saranno costituite ovvero quelle che deriveranno da modifiche ed integrazioni delle attuali.

Sogei eroga altresì le proprie attività per altre amministrazioni pubbliche al di fuori del Ministero dell'economia e delle finanze tra le quali a titolo indicativo e non esaustivo il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia per la coesione territoriale, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo Sviluppo

Economico, l' AGID, nonché il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Sogei, nell'ambito del processo di innovazione degli apparati amministrativi e di integrazione con le altre pubbliche amministrazioni, ha l'incarico di provvedere allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione del Sistema informativo della fiscalità e della economia, ad ogni attività direttamente o indirettamente collegata e connessa a quella di cui sopra ivi compresi supporto, assistenza e consulenza dell'Amministrazione secondo quanto disciplinato nei Contratti quadro e nelle Convenzioni in essere con il Dipartimento delle Finanze, con il DAG e nei Contratti Esecutivi ed in quelli derivati, con le Strutture e articolazioni Organizzative di cui sopra, nonché in specifici contratti con altri Enti e/o Amministrazioni pubbliche come sopra e nel seguito richiamati.

Sogei, ai sensi dell'articolo 1, comma 306 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), provvede poi per il Ministero dell'Interno alla progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, banca dati di interesse nazionale istituita dall'articolo 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 presso il Ministero dell'Interno.

Sogei, ai sensi dell'art. 33-septies del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.lgs. n. 179/2016, è incaricata altresì della realizzazione di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, previsti dal Piano Triennale di Razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

Le attività svolte da Sogei riguardano a titolo indicativo e non esaustivo, tra le altre, la progettazione di sistemi informativi complessi, di soluzione informatiche, lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo, la predisposizione e conduzione degli ambienti operativi e di sicurezza dei centri di elaborazione dati, il collaudo, l'assistenza tecnica, la formazione, la sperimentazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, i servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici, il supporto specialistico per gli studi economico fiscali volti alla realizzazione di modelli previsionali.

Sogei è una persona giuridica la quale, atteso il proprio assetto proprietario, si configura anche, quando agisce per acquisire beni e servizi per conto dell'Amministrazione Finanziaria, quale "organismo di diritto pubblico" ed "Amministrazione aggiudicatrice" ai sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del richiamato D.L. n. 95/12, la Sogei, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

A titolo indicativo e non esaustivo Sogei svolge, anche attraverso il ricorso a collaborazioni esterne, le seguenti attività:

1) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema informativo della fiscalità.

In tali attività rientrano:

- Attività di sviluppo software volta:
 - o allo sviluppo di nuove applicazioni ed alla manutenzione evolutiva di quelle già in esercizio;
 - o alla personalizzazione ed alla parametrizzazione di prodotti software di mercato;
 - o alla realizzazione di interventi software di "business Intelligence" e di "Datawarehouse";
 - o alla personalizzazione ed alla parametrizzazione sui sistemi ERP.
- Attività di verifica e collaudo.
- Attività di assistenza e supporto all'Amministrazione Finanziaria.
- Attività di conduzione, volta:
 - o all'esercizio della rete;
 - o all'assistenza centrale agli utenti;
 - o alla manutenzione delle applicazioni software in esercizio;

- o alla conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi di elaborazione centrali (mainframe e open) e dei sottosistemi ad essi collegati direttamente o in rete e dei sistemi periferici;
 - o ai servizi di fotocoproduzione e spedizione;
 - o al sistema di posta elettronica, ed ai servizi internet;
 - o alla realizzazione ed adeguamento delle reti locali;
 - o al disaster recovery (di base ed esteso);
 - o alla formazione e-learning
 - Attività di Certificatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
 - Attività di gestore del servizio di posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 e D. M. 2 novembre 2005.
 - Attività di sviluppo, collaudo, conduzione e manutenzione di canali telematici per l'accesso ai servizi, nonché assistenza agli utenti del canale telematico del territorio.
 - Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dei Sistemi informativi, attraverso le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.
 - Fornitura/scambio dati con Pubbliche Amministrazioni, Enti, intermediari, concessionari, imprese e cittadini.
 - Interventi volti al miglioramento della qualità del patrimonio cartografico dell'Agenzia del territorio;
 - Prestazioni di sviluppo, gestione e manutenzione per i sistemi delle Conservatorie, delle
 - Dogane, del Demanio, della Riscossione.
- 2) **Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione, come descritte al punto 1, di altri Sistemi informativi affidati o in corso di affidamento dalla Pubblica Amministrazione alla Contraente:**
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria ed emissione e distribuzione della Tessera Sanitaria a tutti i cittadini iscritti al Sistema Sanitario Nazionale
 - Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione dei sistemi di gioco (totalizzatori nazionali) per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive e dei concorsi a pronostico, dei sistemi

di controllo dei giochi (ad es. apparecchi da divertimento e intrattenimento, Bingo, giochi di abilità, ecc) e dell'anagrafe dei conti di gioco

- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchi da intrattenimento, su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchiature da gioco c.d. "totem", su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria
- Verifica di conformità di sistemi di gioco e giochi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S (Video Lottery Terminal – VLT)
- Accertamenti tecnici su richiesta di AAMS, su specifici modelli di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S.
- Attività richieste da AAMS per la verifica tecnica di componenti della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., o, più in generale, per accertare la rispondenza dei sistemi di gioco dei concessionari ai requisiti previsti dagli obblighi di convenzione, in ottemperanza a quanto previsto da capitolati o specifiche tecniche, anche nell'ambito di procedure di selezione
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema di "*disaster recovery/business continuity*" per la Pubblica Amministrazione
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione di sistemi informativi per ACI, etc.
- Fatturazione elettronica
- I servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici
- Realizzazione di software, sviluppi, manutenzione e servizi accessori relativamente a strumenti investigativi e tecnologie ad alta efficacia per il tracciamento e la interdizione di reti terroristiche (progetto TITAN) verso la Commissione Europea, gli Stati UE e l'Amministrazione italiana
- Diritti di titolarità esclusiva di prodotti e innovazioni sviluppate autonomamente
- Titolarità di brevetti e marchi

3) Attività che nel corso di durata della copertura venissero affidate alla Contraente in esecuzione dei contratti con le Amministrazioni e gli Enti.

- 4) Attività di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2022, n.92,
volto a regolamentare l'accreditamento dei CV e dei Laboratori di Prova istituiti presso amministrazioni o enti pubblici.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE3

2.1 IMPUTABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Con particolare riferimento alla **Proposta** ed ai fini dell'applicazione dell'Esclusione 3.1 di polizza:

- (i) nessuna dichiarazione, informazione, conoscenza o condotta propria di una **Persona assicurata** potrà essere imputata ad altra **Persona assicurata**;
- (ii) soltanto le dichiarazioni e le conoscenze proprie di qualsiasi presidente, amministratore delegato, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttore degli affari legali (o altra carica equivalente) di una **Società** saranno imputate a tale **Società** e le conoscenze proprie di tali soggetti in carica presso il **Contraente** saranno imputate a tutte le **Società**.

2.2 VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell'offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente all'Assicuratore entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, L'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.3 RIPARTIZIONE DEL DANNO

Nel caso in cui una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il **Massimale** o i **Sottolimiti**), le **Spese di difesa**, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra **Assicurati** e l'**Assicuratore**, in proporzione ai rispettivi interessi.

2.4 CESSIONE DELLA POLIZZA FORMA DELLE MODIFICHE

La presente polizza e qualsiasi diritto in essa dedotto o dalla stessa derivante non possono essere ceduti senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**. Ogni modifica o variazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

2.5 VARIAZIONE DEL RISCHIO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA

- (i) **Offerta di strumenti finanziari USA:** Per qualunque obbligo di reporting o di registrazione richiesto dalla United States Security Commission, avvenuto per la prima volta durante il **Periodo di polizza**, la presente polizza non coprirà **Richieste di risarcimento** attinenti un **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari** avanzate o mantenute all'interno di tale giurisdizione, o basate o attribuibili a legislazioni degli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti a meno che la **Contraente** abbia dato all'**Assicuratore** notizia di tale registrazione o obbligo di reporting e l'**Assicurato** abbia accettato le modifiche alle condizioni che l'**Assicuratore** abbia ritenuto appropriate.

La presente disposizione non è applicabile a Strumenti finanziari acquisiti o venduti in come stabilito dalla Rule 144A del Securities Act (US) del 1933.

- (ii) **Controllate e Ente esterno:** La copertura assicurativa in favore di ogni **Controllata** e delle relative **Persone assicurate** opererà solo per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Controllata** e prima che tale ente abbia cessato di essere una **Controllata** e per il solo periodo in cui la **Persona assicurata** ha agito e risulta qualificabile come **Persona assicurata**, ai sensi

della presente polizza. La copertura assicurativa in favore di ogni **Ente esterno** e dei relativi **Amministratori di Ente esterno** opererà solo per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Ente esterno** e prima che tale ente abbia cessato di essere un **Ente esterno** e per il solo periodo in cui l' **Amministratore di ente Esterno** ha agito e risulta qualificabile come **Amministratore di Ente esterno**, ai sensi della presente polizza.

In ogni caso, previa richiesta del **Contraente**, l'**Assicuratore** potrà estendere la copertura assicurativa anche per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi prima dell'acquisizione di una **Controllata** a condizione che il **Contraente** accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'**Assicuratore**.

- (iii) **Operazione:** Se durante il **Periodo di validità della polizza** ha luogo un'**Operazione**, le Garanzie e le Estensioni di cui alla presente polizza si applicheranno esclusivamente per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** occorsi prima della data di effetto dell'**Operazione**.

2.6 SURROGAZIONE E COOPERAZIONE

Nel momento in cui l'**Assicuratore** effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'**Assicurato** nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile ed avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome dell'**Assicurato**, indipendentemente dal fatto che l'**Assicurato** sia stato o meno interamente tenuto indenne.

Il diritto di surrogazione nei confronti delle **Persone assicurate** è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso o penalmente rilevante da qualsiasi **Autorità** giudiziaria o amministrativa o abbiano confessato oralmente o per iscritto la propria responsabilità per tale atto, con relativa applicazione dell'Esclusione di cui alla clausola 3.2.1 di Polizza.

L'**Assicurato** dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all'**Assicuratore**, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l'esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa – ivi compresa la

firma di documenti che consentano all'**Assicuratore** di agire in nome dell'**Assicurato** – ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti.

2.7 ORDINE DEI PAGAMENTI

In caso di **Perdite pecuniarie** derivanti da una **Richieste di risarcimento** in relazione alle quali si rende necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente Polizza, l'**Assicuratore** dovrà indennizzare tali **Perdite pecuniarie** nell'ordine di presentazione.

Nel caso in cui **Massimale** non fosse sufficientemente capiente per il rimborso di tutte le **Perdite pecuniarie** così come presentate, l'**Assicuratore** dovrà:

- a) innanzitutto, corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** sopportate dalle **Persone assicurate** nel caso in cui la **Società** non abbia indennizzato tali **Persone assicurate**; e
- b) solo dopo aver corrisposto l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** ai sensi della precedente lettera (a), nei limiti del **Massimale** residuo, l'**Assicuratore** potrà, a sua discrezione, concordare con il **Contraente** l'ordine e gli importi da assegnare ai fini dell'indennizzo alle rimanenti **Perdite pecuniarie**.

I pagamenti effettuati sulla base di tale ordine libereranno l'**Assicuratore** da qualsiasi obbligo di indennizzo ai sensi della presente polizza.

2.8 ATTI COMPIUTI DAL CONTRAENTE PER CONTO DEGLI ASSICURATI

Il **Contraente** agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti gli **Assicurati** – essendone all'uopo debitamente autorizzato – nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Tuttavia, nel caso di un'**Operazione**, liquidazione, scioglimento, fallimento o amministrazione straordinaria del **Contraente**, ciascun **Assicurato** agirà in nome e per conto proprio.

2.9 REVISIONE PREZZO

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di

rilevazione”), i prezzi offerti in gara relativi servizi di copertura assicurativa – D&O (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”) saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice, in base all’indice dei prezzi al consumo dell’intera collettività (NIC) relativo alla categoria

«Assicurazioni» (ECOICOP 125) pubblicato mensilmente da ISTAT.

2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell’indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’ 80% dell’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. In particolare, il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, supportata da idonea documentazione che attesti attraverso evidenze oggettive ed analitiche, per ciascuna singola componente del corrispettivo l’effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.
4. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di 30 giorni decorrenti dalla conclusione dei Periodi di rilevazione.
5. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, la Contraente, con propria determinazione, provvederà all’aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione - in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
6. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Contraente, ai sensi dell’art. 60, comma 5 del Codice, la Contraente stessa avrà diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi all’Assicuratore tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata). L’Assicuratore, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
7. Entro 60 giorni dalla data d’efficacia del recesso, l’Assicuratore dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 15 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo, pena l’applicazione delle penali di

cui al richiamato art. 15.

8. Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.
9. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ART. 2.9BIS RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

2.10 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale.

2.11 GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2.12 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

1. I titoli delle Sezioni e dei Paragrafi di cui alla presente polizza non alterano il significato e l'estensione delle clausole contrattuali a cui si riferiscono.
2. I termini e le espressioni di cui alla presente polizza utilizzati alla forma singolare includono anche il riferimento alla rispettiva forma plurale e viceversa.
3. I termini in grassetto di cui alla presente polizza rivestono il significato specificato nella Sezione 3 di polizza.

4. I termini che non sono definiti nella presente polizza sono da interpretarsi secondo il significato agli stessi attribuito in via ordinaria.

2.13 MASSIMALE

Il **Massimale di cui al punto 3 del Frontespizio** costituisce la massima somma pagabile dall'**Assicuratore** per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante ciascuna annualità assicurativa, a prescindere dal numero di **Assicurati** e dal numero di **Richieste di risarcimento**.

Le **Richieste di risarcimento** collegate si considerano avanzate durante il medesimo **Periodo di validità della polizza** o durante il medesimo **Periodo di osservazione** e sono pertanto soggette ad un unico **Massimale**.

Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore** nei limiti del 25% (venticinque per cento) del **Massimale**.

Tuttavia, l'**Assicurato** può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il massimale per **perdite pecuniarie** per sostenere quelle **spese di difesa** che superino il limite del quarto del massimale. in tal caso il massimale per **perdite pecuniarie** sarà ridotto di pari importo.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Il **Massimale** per il **Periodo di osservazione** è parte del **Massimale** aggregato per il **Periodo di validità della polizza** e non in aggiunta ad esso.

2.14 ALTRA ASSICURAZIONE

Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d'indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione dell'Assicuratore, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di

assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, *etc.*) indipendentemente dall'ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall'**Assicurato** ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.

Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un **Assicurato**, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall'**Assicuratore** in favore di tale **Assicurato** quale **Perdita pecuniaria** ai sensi della presente polizza.

- (i) Garanzia per l'**Amministratore di Ente esterno**: Ai sensi del Paragrafo 1.2;
- (ii) della presente polizza, la garanzia per l'**Amministratore di Ente esterno** opererà solo per l'importo eccedente l'indennizzo eventualmente corrisposto dall'**Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

L'Assicuratore, quindi, sarà tenuto al pagamento delle **Perdite pecuniarie** derivanti da un **Atto illecito** commesso da un **Amministratore di Ente esterno** sole nel caso in cui:

- (i) L'**Ente esterno** sia incapace di indennizzare la **Perdita pecuniaria** a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;
- (ii) la **Perdita pecuniaria** non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall'**Ente esterno** o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.

Nel caso in cui l'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori sia emessa dall'**Assicuratore**, il **Massimale** della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

- (iii) Estensione di garanzia per il **Legale interno**.

Con riferimento agli **Atti illeciti** commessi da un **Legale interno** della **Società**, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio")

specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa in favore di tale **Legale interno**.

2.15 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicuratore:

- entro 60 giorni successivi al termine di ciascuna annualità assicurativa,
- entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

L'Assicuratore espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso dell'Assicuratore, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte dell'Assicuratore alle obbligazioni di cui al presente articolo nonché a quelle previste dal precedente art. 9 co. 7, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero tramite posta elettronica certificata) assegnando all'Assicuratore non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove l'Assicuratore persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2.16 CLAUSOLA INTERMEDIARI

Si conviene quanto segue:

A) Affidamento e gestione del contratto

Per l'assistenza nella presente procedura, Sogei Spa si è avvalsa e di avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di GBSAPRI SpA, di seguito definito Broker, con sede operativa in Roma – Viale Erminio Spalla n. 9; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti dal broker per conto di Sogei Spa.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente

/Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall'Assicuratore stesso al Contraente/Assicurato.

Si precisa che per la presente polizza i pagamenti dei premi avverranno direttamente a favore dell'Assicuratore e nei termini stabili all'art. 18 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia". Qualora, previa comunicazione da parte del Contraente/Assicurato all'Assicuratore, il pagamento del premio avvenisse tramite il Broker, la Società dichiara che quest'ultimo è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicuratore stesso. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente all'Assicuratore.

L'Assicuratore dovrà pertanto comunicare il nominativo e il/i recapito/i di un Referente del Servizio, dipendente dell'Assicuratore, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con il Broker.

B) Remunerazione del Broker e premio di polizza

La remunerazione del Broker è posta per intero a carico della Contraente, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel contratto di *"Affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per Sogei S.p.A"*. N. Repertorio NRXA250137 del 01/09/2025. In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte dell'Assicuratore;
- l'Assicuratore aggiudicatario si impegna a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza commissioni od emolumenti, inerenti il presente contratto, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa;
- a tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, l'Assicuratore certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto e il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

2.17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto,

contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente/Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

2.18 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale alle seguenti scadenze:

- 31/12 di ciascuna annualità.

L'Assicuratore prende atto che il Contraente per il versamento del premio di perfezionamento, dei rinnovi ed eventuali appendici che comportino il versamento di un premio, è tenuto a versare l'importo del premio applicando una ritenuta dello 0,5%, sul premio lordo con applicazione, anche in caso di rinnovo o proroga, di un termine di mora di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'Assicuratore del documento contrattuale, corredato dalla richiesta di pagamento elaborata dalla Società stessa su propria carta intestata e da documento di tracciabilità.

La suddetta ritenuta dell'0,5% trattenuta nel corso della durata del contratto, sarà versata all'Assicuratore successivamente alla scadenza definitiva del contratto, dietro presentazione di documento riepilogativo degli importi dovuti.

Se il Contraente, entro il termine di mora sopra stabilito, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo alla data di ricezione della suddetta documentazione e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati all'Assicuratore anche per il tramite del broker. Il premio annuo lordo è convenuto in misura fissa come segue:

€. _____ (in lettere settantatremila euro)

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 l'Assicuratore dà atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti dell'Assicuratore stesso.

L'Assicuratore conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

2.19 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

2.19 BIS OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile del contratto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile

del contratto sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e/o dalla Amministrazione.

6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 19 TER OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO:

ART. 19 QUATER PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza dell'ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

2.20 CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341

Classificazione Consip: Ambito pubblico

e 1342 del c.c. è a carico dell'Assicuratore offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

2.21 MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

L'Assicuratore non sarà pertanto tenuto a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

2.22 Clausola Di Restrizione Dell'ambito di Applicazione Territoriale

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

- ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;
- persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;
- pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;
- perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per

controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

2.23 FATTO NOTO

Per fatti noti si intendono situazioni o circostanze per le quali, antecedentemente alla stipula del contratto, la **Contraente** ha ricevuto formale **Richiesta di risarcimento** o ha avuto formale conoscenza dell'evento dannoso, si applicano le disposizioni dell'art. 3.2.2. (Conoscenza pregressa e scoperta).

In ogni caso, le situazioni o circostanze di cui la Contraente ha avuto formale conoscenza dopo la presentazione dell'offerta non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.

2.24 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
-

2.25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 27 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013;), il Fornitore prende atto ed

acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

2.26 OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Assicuratore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012, e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. L'Assicuratore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. L'Assicuratore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Assicuratore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, l'Assicuratore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. L'Assicuratore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi

fini.

7. L'Assicuratore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Assicuratore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c

2.27 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALL'ASSICURATORE

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (ovvero consegnata anche a mano) o altro mezzo (pec, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata all'Assicuratore oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, qualora presente.

2.28 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Assicuratore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.

Laddove la registrazione sia operata da Sogei, quest'ultima comunica all'Assicuratore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale l'Assicuratore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Sogei entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del Fornitore dell'imposta di bollo.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

2.29 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Assicuratore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Sogei ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, la Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La Sogei ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Assicuratore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. L'Assicuratore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. La Sogei può richiedere all'Assicuratore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Sogei conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'Assicuratore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti della Sogei verso l'Assicuratore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Assicuratore

all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Sogei in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'Assicuratore dovrà inviare per conoscenza alla Sogei la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Sogei il valore dello svincolo. La Sogei si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere all'Assicuratore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
11. L'Assicuratore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Sogei, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

2.30 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Assicuratore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.31 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

2.32 SUBAPPALTO

< se il subappalto è dichiarato, inserire:

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 119 comma 2, terzo periodo del Codice, né può essere ammesso l'ulteriore subappalto delle prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare (ovvero nella diversa misura eventualmente indicata in sede di offerta) a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività che essa o i suoi subappaltatori eseguirà: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
3. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione alla Committente dell'intervenuta risoluzione.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.

6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.

7. Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, il subappaltatore è tenuto ad applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'Impresa è responsabile in solido nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

10. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché

copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95. del Codice.

13. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti.

14. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposte al subappaltatore.

15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, la Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

17. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

18. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del precedente comma 17 del presente articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis) del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2.

19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

20. Si precisa che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: **<https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>**, pena il rigetto dell'istanza stessa>.

21. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.

22. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informativo di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è dichiarato, inserire:

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

2.33 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "Politica per la Responsabilità Sociale" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale" con il seguente oggetto "Impegno sulla Responsabilità Sociale".

2. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica Ambientale (da inserire link) adottata dalla Sogei consultabile sul sito istituzionale e si impegna a rispettare le procedure operative interne relative al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.

3. Il fornitore si impegna inoltre:

[OVE SIA STATO DICHIARATO IN GARA L'USO DI AI IN ESECUZIONE:

a) ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto ;

[OVE NON SIA STATO DICHIARATO IN GARA L'USO DI AI IN ESECUZIONE:

a comunicare alla Committente la decisione, di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione del contratto. Il fornitore è tenuto in ogni caso a controllare e verificare i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale prima del loro utilizzo o della loro trasmissione alla Committente, assumendone ogni responsabilità e rispondendo dell'accuratezza, correttezza, completezza e conformità delle prestazioni rese.

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2.33 BIS – ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE – CCNL

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i _____ <inserire in sede di stipula il/i CCNL previsto in documentazione di gara o in alternativa quello ritenuto equivalente>.

2. Nell'ipotesi in cui il Fornitore o nel caso di RTI/Consorzi, un'impresa del RTI/Consorzio, sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 (Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente <nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006>, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità>. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.]

3. Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre): Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente (nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti) una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento;
- dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico

delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non sono tenute al rispetto degli obblighi imposti dalla L. n. 68/1999, in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, devono rendere specifica dichiarazione specificando per ciascun dipendente escluso, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro; la dichiarazione dovrà altresì precisare l'assenza o presenza delle sopra citate sanzioni.

La documentazione di cui sopra, corredata ove previsto, dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

4. Nell'ipotesi in cui il Fornitore o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui ai precedenti commi 2 e 3 (Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre) la/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i, sarà/anno pubblicata/e sul profilo della Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti dell'art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3.

2.34 RISOLUZIONE

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del Codice;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00,

fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;

g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

h) nei casi di cui agli articoli: "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Subappalto", "Risoluzione", "Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione";

i) ove esistente, nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità;

j) nei casi di cui all'art. 2 dell'Allegato Security.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

b) <nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.>

3. La Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e; 2) del Patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Committente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle

prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. La Committente formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.

8. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.

10. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo

contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

11. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi durante il **Periodo di validità della polizza** e tempestivamente comunicate per iscritto all'**Assicuratore** nei termini previsti dalla presente polizza (formula *claims made*). In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella **Proposta** o ad essa allegati o comunque forniti dal **Contraente** all'**Assicuratore** e formanti parte integrante della presente polizza, l'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne:

3.1 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

- i. la **Persona assicurata** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**;
- ii. l'**Amministratore di Ente esterno** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto illecito**.

La presente garanzia opera solo per l'importo eccedente l'indennizzo corrisposto dall'**Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici);

Si precisa che, in applicazione dell'art. 1900 cc, le garanzie (i) e (ii) non operano con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato stesso.

3.2 GARANZIE DI RIMBORSO PER LA SOCIETÀ

- (i) la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto alla **Persona assicurata**, da qualunque **Perdita pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di**

risarcimento presentata da terzi nei confronti di una **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**;

- (ii) la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto all'**Amministratore di Ente esterno**, da qualunque **Perdita pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei confronti di un **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto illecito**.

3.3 GARANZIA DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne qualsiasi **Amministratore non esecutivo** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei suoi confronti per qualsiasi **Atto illecito**.

3.4 SPESE PER RESISTERE A PROCEDIMENTI DI RESTRIZIONE ALLA PROPRIETÀ O LIBERTÀ PERSONALI

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque nel limite di quanto dovuto a tale titolo in forza dell'Articolo 1917 del codice civile - 25% (venticinque percento) del **Massimale**. L'Assicuratore, previo consenso scritto, si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da tutte le **Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali**.

3.5 SPESE PER CAUZIONE

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per cauzione** sostenute da parte della **Persona assicurata** nel corso del **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia.

3.6 SPESE DI EMERGENZA

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle **Spese di difesa** riferite a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in garanzia, l'Assicuratore approverà retroattivamente tali **Spese di difesa** sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4(c) del Frontespizio.

3.7 LEGALE INTERNO

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne ogni **Legale interno** della **Società** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Legale interno** ma solo per quegli **Atti illeciti** commessi nell'esercizio delle sue specifiche funzioni presso la **Società**.

3.8 SPESE PER ESTRADIZIONE

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per estradizione** derivanti da o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.

3.9 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INVESTIGAZIONE

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da tutte le **Spese per la partecipazione all'Investigazione** che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad una **Investigazione**.

3.10 SPESE DI GESTIONE DELLA CRISI CON L'AUTORITÀ

In aggiunta alle **Spese per la partecipazione all'Investigazione**, l'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4(a) del Frontespizio, dalle **Spese di gestione della crisi con l'Autorità** a fronte dell'occorrenza di un **Evento critico nei rapporti con l'Autorità** che non rientri nella definizione di **Richiesta di risarcimento** o **Investigazione**.

3.11 SPESE PER MITIGARE IL DANNO ALLA REPUTAZIONE

Previa verifica di congruità, l'**Assicuratore** terrà indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per mitigare il danno alla reputazione** che siano conseguenza diretta di una **Richiesta di risarcimento** garantita dalla presente polizza.

SEZIONE 3.1 – ESTENSIONI

3.1.1 PERIODO DI OSSERVAZIONE

In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), il **Contraente** avrà diritto ad un **Periodo di osservazione** automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del **Periodo di osservazione** indicato al punto 7 del Frontespizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della polizza**.

Il **Contraente** non avrà diritto ad alcun **Periodo di osservazione** qualora abbia luogo un'**Operazione**, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio.

Non è ammesso il recesso dal **Periodo di osservazione**.

3.1.2 PERIODO DI OSSERVAZIONE "LIFETIME" PER LE PERSONE ASSICURATE CESSATE DALLA CARICA

Ciascuna **Persona Assicurata** che si sia dimessa o sia andata in pensione, avrà diritto ad un **Periodo di Osservazione** di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da un'**Operazione**: i) la presente polizza non sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O); oppure ii) nel caso in cui la presente polizza **sia stata** rinnovata o sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) **solo se** tale altra polizza di assicurazione **non** fornisca un periodo di osservazione della durata di almeno 2190 (duemila centonovanta) giorni.

3.1.3 NUOVE CONTROLLATE

La definizione di società **Controllata** sarà automaticamente estesa alla nuova controllata che venga acquisita successivamente alla data di decorrenza della polizza a meno che:

- (i) la società o una sua controllata:

- a) abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati *over-the counter*) negli Stati Uniti;
 - b) sia registrata o costituita negli Stati Uniti d'America; e, alla data di decorrenza della polizza, abbia un totale attivo superiore al 30% (trenta per cento) del totale attivo consolidato della società.
- (ii) la società o una sua controllata abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati *over-the-counter*) negli Stati Uniti d'America.

In ogni caso, le società di nuova acquisizione di cui a punti (i) e (ii) che precedono saranno considerati **Assicurati** ai sensi della presente polizza per un periodo equivalente al maggiore tra:

- a) sessanta (60) giorni dalla data in cui tale società è stata acquisita dal **Contraente**; o
- b) novanta (90) giorni dalla data in cui la **Società** ha comunicato la futura acquisizione di tale società, a condizione che il **Contraente** comunichi, non appena possibile, per iscritto all'**Assicuratore** l'avvenuta acquisizione di tale società prima della fine del periodo indicato *sub* a) o b) o oppure prima della scadenza del **Periodo di validità della polizza**, se precedente.

Su richiesta del **Contraente**, l'**Assicuratore** potrà discrezionalmente estendere la copertura assicurativa per un **periodo maggiore** di quello indicato *sub* a) o b) a condizione che il **Contraente** fornisca all'**Assicuratore** tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del rischio in relazione a tale nuova acquisizione e accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'**Assicuratore**. In ogni caso, qualsiasi modifica alle disposizioni della presente polizza opererà soltanto dopo la scadenza del periodo indicato *sub* a) o b).

3.1.4 COSTI DI MITIGAZIONE DELLE CIRCOSTANZE/RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Sino alla concorrenza del Sottolimito di EUR 300.000,00, l'**Assicuratore** pagherà i Costi di Mitigazione sostenuti da una Persona Assicurata, con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, per mitigare/evitare il rischio di una Richiesta di Risarcimento o potenziale rischio che venga presentata una Richiesta di Risarcimento nei confronti di una Persona Assicurata a seguito della scoperta da parte di quest'ultimo di un Atto illecito, a condizione che:

- (i) sia stata presentata notifica all'Assicuratore in merito alle circostanze rilevanti, in conformità alla Sezione 4 – Gestione dei sinistri; e
- (ii) se le circostanze notificate in conformità al precedente punto (i) dessero origine a una Richiesta di Risarcimento, tale Richiesta di Risarcimento porterebbe a una responsabilità civile manageriale, non esclusa dalla presente polizza, della Persona Assicurata verso il potenziale attore colpito da tale Atto illecito.

La responsabilità dell'Assicuratore ai sensi della presente estensione non sarà superiore alla responsabilità che sarebbe esistita ai sensi della presente polizza se la Richiesta di Risarcimento fosse stata presentata nei confronti della Persona Assicurata dal potenziale attore.

Tale Sottolimito è compreso nel Massimale aggregato e non in aggiunta ad esso.

SEZIONE 3.2 – ESCLUSIONI

L'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di alcuna Garanzia o Estensione in relazione a **Perdite pecuniarie** per:

3.2.1 CONDOTTE DOLOSE

Guadagno, profitto o vantaggio al quale un **Assicurato** non abbia diritto ai sensi di legge; oppure condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole e intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.

La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione da parte dell'**Assicurato** in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

Nessun **Atto illecito** commesso da un **Assicurato** potrà essere imputato a qualsiasi altra **Persona assicurata** al fine di determinare l'applicabilità dell'esclusione di cui al presente Paragrafo 3.2.1.

3.2.2 CONOSCENZA PREGRESSA E SCOPERTA

- (i) **Richiesta di risarcimento** o circostanza della quale sia già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo. In ogni caso, la presente Esclusione non sarà applicabile nel caso in cui l'**Assicuratore** non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo, quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura assicurativa sia stata fornita in modo continuativo dall'**Assicuratore** stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del **Periodo di validità della polizza**;
- (ii) controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

3.2.3 DANNO ALLA PERSONA/DANNO A COSE

- (i) lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona; nonché
- (ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

Tuttavia, la presente esclusione non si applica a:

- a) **Richieste di risarcimento** per danno da stress emotivo dovuto ad un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;
- b) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione a **Richieste di risarcimento** relative a danno alla persona o a cose e sino alla concorrenza del **Sottolimit** indicato al punto 4 (b) del Frontespizio;
- c) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale **Persona assicurata** per **Omicidio colposo o preterintenzionale**;
- d) Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a Danno all'ambiente;

- e) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona Assicurata** in relazione a Richieste di Risarcimento relative ad **Agenti inquinanti** presentate da un'autorità competente;
- f) Con riferimento alle sole **Richiesta di risarcimento** relative ad **Agenti inquinanti** presentate nei confronti di una **Persona assicurata** da parte di un azionista della **Società** - sia per conto proprio, sia per conto della **Società** - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale **Persona assicurata** ha cagionato un danno alla **Società** o ai suoi azionisti.

3.2.4 RICHIESTA DI RISARCIMENTO USA PRESENTATA DA UN ASSICURATO

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:

- (i) di un qualsiasi **Assicurato**;
- (ii) di un **Ente esterno** nel quale una **Persona assicurata** svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno.

La presente Esclusione **non opera** in relazione a:

- a) qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di una **Persona assicurata** e promossa:
 - (i) dagli azionisti, sia per conto proprio sia per conto della **Società** o dell'**Ente esterno**, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (Class Action) **a condizione che non** sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun **Amministratore**, né di alcuna **Società**, né di alcun **Amministratore di Ente esterno**, fatta eccezione per un **Amministratore o un Amministratore di Ente esterno** coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge **Sarbanes-Oxley**;
 - (ii) da un'altra **Persona assicurata**, con esclusivo riguardo ad un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;
 - (iii) da un'altra **Persona assicurata** a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** sia diretta conseguenza di un'altra **Richiesta di risarcimento** altrimenti coperta dalla presente polizza;
 - (iv) da un **Amministratore** cessato dalla carica o da un ex dipendente di una **Società** o di un **Ente esterno**; o

- (v) da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una **Società** o di un **Ente esterno**, sia per conto proprio, sia per conto di tale **Società** o **Ente esterno**.
- b) le **Spese di difesa** sostenute da qualsiasi **Persona assicurata**.

3.2.5 RC PROFESSIONALE (IN FORMA PARZIALE)

L'esercizio, da parte della **Società**, da parte di **Enti esterni**, o degli **Assicurati**, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze. La presente esclusione non sarà applicata a richieste di risarcimento avanzate direttamente o per conto della **Società** da un possessore di titoli della **Società**,

in quanto tale, nella forma di un'azione diretta, derivata, promosso tramite azione sociale deliberata tramite assemblea degli azionisti, avanzate nei confronti dell'assicurato che si basino sulla presunta mancanza di controllo di un assicurato che abbia eseguito o abbia mancato di eseguire specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze, a condizione che tale richiesta di risarcimento sia avanzata indipendentemente da e senza la partecipazione o l'assistenza o l'intervento diretto della **Società** o di un **Assicurato**.

3.2.6 ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVO CONTABILE E COLPA GRAVE

L'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le **Richieste di Risarcimento** avanzate contro gli **Assicurati** derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una **Richiesta di Risarcimento** conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo-contabile. L'**Assicuratore** parimenti non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le **Richieste di Risarcimento** avanzate contro gli **Assicurati** derivino da una **Richiesta di Risarcimento** per danni cagionati dall'**Assicurato** con colpa grave.

SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI

4.1 COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'**Assicuratore** di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:

durante il **Periodo di validità della polizza** o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**;

ed in ogni caso

non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della polizza** o del **Periodo di osservazione**, ma soltanto se tale **Richiesta di risarcimento** è stata notificata all'**Assicuratore** nei 60 (sessanta) giorni successivi alla prima notifica di tale **Richiesta di risarcimento** all'**Assicurato**.

Tutte le notifiche e comunicazioni delle **Richieste di risarcimento** ed alle circostanze (ai sensi della successiva clausola) dovranno essere inviate dall'**Assicurato** per iscritto a mezzo posta raccomandata all'**Assicuratore** o al seguente recapito: chubb.denunce@chubb.com

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione e avviso potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile Italiano.

4.2 CIRCOSTANZE CHE POSSONO DARE ORIGINE AD UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Nel caso in cui, durante il **Periodo di validità della polizza**, l'**Assicurato** venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**, potrà darne tempestiva comunicazione scritta all'**Assicuratore**. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;

- (d) una stima della **Perdita pecuniaria** potenziale.

4.3 RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, anche presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del **Periodo di validità della polizza** (o del **Periodo di osservazione**), che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o **Atto illecito** lamentato in una:

- (i) **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta durante il **Periodo di validità della polizza** (o il **Periodo di osservazione**);
- (ii) circostanza che possa dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**; tempestivamente e debitamente comunicate all'**Assicuratore** in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima **Richiesta di risarcimento** o è stata data comunicazione scritta all'**Assicuratore** della circostanza, ai sensi della precedente clausola.

Inoltre, tutte le **Richieste di risarcimento** traenti origine da, basate su o attribuibili a

- (i) un medesimo **Atto illecito**, o a
- (ii) una serie di **Atti illeciti** originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più **Assicurati** e diretti più persone fisiche e/o giuridiche saranno considerate come una singola **Richiesta di risarcimento** ai sensi della presente polizza e soggette all'unico **Massimale** di cui al punto 3 del Frontespizio.

4.4 CONDUZIONE DELLA DIFESA

L'**Assicurato** è obbligato a prestare assistenza all'**Assicuratore** ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'**Assicuratore** stesso.

L'**Assicurato** inoltre è tenuto fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l'entità della **Perdita pecuniaria** e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti. Tali spese saranno a carico della **Assicurata** secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile Italiano.

L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile Italiano.

L'**Assicurato** ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** contro di lui promossa salvo che l'**Assicuratore**, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l'**Assicuratore** non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'**Assicuratore**.

Se la **Società** presenta una **Richiesta di risarcimento** nei confronti di una **Persona assicurata**, l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra **Persona assicurata**, né con la **Società**, in relazione a tale **Richiesta di risarcimento**.

4.5 ANTICIPO DELLE SPESE DI DIFESA

L'**Assicuratore**, previa verifica di congruità, anticiperà le **Spese di difesa** in garanzia rese necessarie a seguito della **Richiesta di risarcimento** prima della definizione del giudizio.

4.6 PAGAMENTO DELLE SPESE DI DIFESA

L'**Assicuratore** si obbliga a pagare, previa verifica di congruità, le **Spese di difesa** dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.

4.7 CONSENSO DELL'ASSICURATORE

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le **Spese di emergenza**) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.

ECLAMI

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service)

1) Alla Compagnia

Possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri, I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:

.....
Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante,

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

2) All'IVASS

Possono essere indirizzati i reclami:

a) Aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi.

b) Nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 00187 ROMA, fax + 0642133206, o via pec al seguente indirizzo: tutelaconsumatore@pec.ivass.it corredando il reclamo della relativa documentazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: www.ivass.it

3) All'autorità di vigilanza dello Stato di Origine della Compagnia

I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia secondo le modalità previste da detta autorità:

.....
Secondo le modalità previste dalla stessa sul sito internet

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato Membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'Ivass, rivolgersi direttamente al sistema estero competente-individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net/ e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

L'Assicuratore

Il Contraente
